

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8
DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA ⁽⁶⁾

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1994 n. 34
L.R. 16 febbraio 2000 n. 6
L.R. 4 maggio 2001 n. 13
L.R. 13 novembre 2001 n. 38
L.R. 12 luglio 2002 n. 15
L.R. 26 luglio 2003 n. 15
L.R. 17 febbraio 2005 n. 6
L.R. 22 dicembre 2005 n. 23
L.R. 27 luglio 2007 n. 16
L.R. 2 marzo 2009 n. 1
L.R. 26 luglio 2011 n. 10
L.R. 28 luglio 2011 n. 12
L.R. 25 luglio 2013 n. 9
L.R. 20 dicembre 2013 n. 28
L.R. 26 febbraio 2016, n. 1

Capo II
Miglioramento degli habitat naturali
e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali

Art. 16

Controllo delle specie di fauna selvatica

(prima aggiunti commi 6 bis e 6 ter da art. 12 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 2 ed inserito comma 6 quater da art. 9 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati commi 1 e 6 bis, sostituiti commi 3 e 6 e abrogati commi 4, 6 ter, 6 quater e 7 da art. 13 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. La *Regione* ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. *Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.*
3. *Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.*
4. *abrogato.*
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.
6. *Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.*
- 6 bis. *La Regione rilascia, su parere dell'ISPRA, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.*
- 6 ter. *abrogato.*
- 6 quater. *abrogato.*
7. *abrogato.*

Art. 16 bis

Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta

(aggiunto da art. 13 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi modificato comma 1 da art. 14 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

1. *La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Regione.*